

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 292/CGF
(2013/2014)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 264/CGF– RIUNIONE DEL 17 APRILE 2014

1° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Avv. Gianfranco Iadecola, Dott. Marco Lipari, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.C. PRATO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRATO/LECCE DEL 23.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 138/DIV del 1.4.2014)

La A.C. Prato S.p.A., come rappresentata e assistita, propone reclamo avverso la decisione adotta sul merito gara Prato/Lecce del 23 marzo 2014 dal Giudice Sportivo presso la Lega Pro e pubblicata sul Com. Uff. n. 138/DIV del 1 aprile 2014.

Questi di seguito in sintesi descritti i fatti di rilievo nel presente procedimento.

In data 23 marzo 2014 si disputava la gara Prato/Lecce valevole per il Campionato di prima Divisione, Girone B), che si concludeva con il risultato di 1 – 3.

Nel corso del primo tempo, in conseguenza della concessione di un calcio di rigore in favore del Lecce, il direttore di gara comminava l'espulsione (diretta) del calciatore n. 5 del Prato, Alessandro Malomo, ritenuto responsabile del fallo che avrebbe interrotto una chiara occasione da rete. In realtà, a dire della reclamante, dall'esame dei filmati video si ricaverebbe che il fallo in questione sia stato commesso non dal predetto calciatore n. 5 (Alessandro Malomo), bensì dal calciatore n. 11 del Prato (Andrea Romanò).

Con reclamo al Giudice Sportivo, pertanto, la società Prato chiedeva, «previa ammissione e visione delle immagini allegate, di sanzionare con la squalifica che riterrà congrua il calciatore della parte istante n. 11 Romanò Andrea quale effettivo autore dell'infrazione sanzionata dall'Arbitro». Infatti, sostiene la reclamante (reclamo al Giudice Sportivo del 24.3.2014) «il n. 5 del Prato Malomo Alessandro dalle immagini risulta chiaramente lontano dal pallone che scorre davanti a lui ed al suo diretto avversario, senza che nessuno dei due provi neppure lontanamente ad intervenire sulla palla, che arriva direttamente nella zona dove sono posizionati il n. 2 del Lecce, che subisce il fallo da rigore, ed il n. 11 del Prato che lo causa».

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 135/DIV il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, premesso che la società «allegava alla richiesta video sintesi della gara per l'utilizzo ai sensi dell'art. 35 comma 1.2 C.G.S.; che verificata la piena garanzia tecnica e documentale delle riprese televisive si è proceduto all'esame delle stesse; che dalla visione dell'episodio appare chiaro ed inequivocabile che a commettere il fallo è il n. 11 della società Prato Romanò Andrea e non il n. 5 Malomo Alessandro», deliberava «di squalificare per una gara effettiva il calciatore Romanò Andrea della società Prato per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo».

Con ulteriore reclamo in data 26 marzo 2014 la medesima società A.C. Prato S.p.A. chiedeva che, essendo stato accertato l'errore tecnico commesso dall'arbitro nella individuazione del calciatore autore del fallo, fosse disposta la ripetizione della gara, in quanto il predetto errore

avrebbe, appunto, danneggiato la società Prato che si sarebbe vista privata dell'apporto di un calciatore ingiustamente espulso in luogo dell'effettivo autore del fallo. Ciò inficerebbe la regolarità della gara, con conseguente necessità «di ripetizione della stessa a norma dell'art. 17 comma 4 lett c) C.G.S.».

Deduceva, in tal ottica, la A.C. Prato S.p.A., di ben conoscere (ma non condividere) l'orientamento della C.G.F. secondo cui i filmati possono essere utilizzati nei soli procedimenti riguardanti l'irrogazione di sanzioni disciplinari ai tesserati e non anche nei procedimenti relativi all'esito gara, evidenziando, nel contempo, «come nel presente procedimento non venga prodotto quale mezzo di prova alcun video dalla cui visione si possa o meno accertare un "errore" da parte dell'arbitro, in quanto tale errore risulta già accertato in via definitiva dal Giudice Sportivo presso la Lega Pro nella delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 135/DIV del 25 marzo 2014».

Nell'instaurato procedimento interveniva la società U.S. Lecce s.p.a., come rappresentata e difesa, presentando proprie controdeduzioni.

Eccepiva, anzitutto, la U.S. Lecce l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso reclamo, attesa l'omessa comunicazione «alla scrivente del preannuncio di reclamo (dichiarazione di reclamo) a mente di quanto previsto dall'art. 33, comma 5, C.G.S.». Osservava, a tal proposito, in particolare, «come il legislatore federale con l'espressione "copia della dichiarazione e dei motivi di reclamo e del ricorso" utilizzi una locuzione che intende chiaramente riferirsi a due distinte fattispecie: l'una, quella del preannuncio di reclamo, l'altra quella della presentazione del reclamo / ricorso motivato».

Ad ogni buon conto, riteneva la U.S. Lecce S.r.l. che, anche a non voler ritenere assorbente la predetta eccezione, «appare lapalissiano che l'avverso reclamo sia da ritenersi inammissibile, comunque, come nel caso di specie si appalesi l'incompetenza e/o il difetto di *diuspostulandi* di Codesto Ecc.mo Giudice vertendosi su fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro».

In tal ottica, infatti, la fattispecie sarebbe «sussumibile nell'ambito dell'art. 29, comma 3, sopra citato, atteso che il "fatto" da cui scaturirebbe l'irregolarità della gara rientra tra le "decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro" assolutamente insindacabili, anche solo incidentalmente, da parte dell'Organo di Giustizia Sportiva».

Evidenziava, poi, la U.S. Lecce: a) la decisione del Giudice Sportivo invocata dalla reclamante «non può considerarsi facente parte del "fascicolo processuale" in difetto di produzione e/o trasmissione»; b) stante il chiaro disposto dell'art. 35 C.G.S. nessun atto diverso dai rapporti dell'arbitro, degli assistenti e del quarto ufficiale, può essere utilizzato ai fini del presente procedimento; c) la decisione del G.S. invocata dall'A.C. Prato può essere utilizzata solo al fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari; d) «la c.d. prova televisiva, nei procedimenti aventi per oggetto la regolarità delle gare, non può essere utilizzata non solo in via diretta ma neppure in via mediata»; e) «appare evidente inoltre che, in armonia con le generalissime regole dell'efficacia *inter partes* dall'accertamento di un fatto di rilevanza giuridica non potrebbe avere nessun rilievo assoluto nell'odierno procedimento un fatto accertato in altro procedimento in cui la scrivente non è stata parte né poteva esserlo».

Per quanto sopra la U.S. Lecce S.p.A. concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del reclamo proposto dalla A.C. Prato S.p.A. e, comunque, «accertare e dichiarare il proprio difetto di competenza e/o la propria carenza di *potestasiudicandi*; nel merito rigettare l'avverso reclamo poiché infondato».

Con specifica memoria difensiva presentata il 31 marzo 2014 la A.C. Prato S.p.A. contestava l'ammissibilità delle controdeduzioni presentate dalla U.S. Lecce s.p.a., ritenendo, comunque, che quanto sostenuto, tanto in via di eccezione, quanto nel merito, dalla U.S. Lecce s.p.a. fosse infondato. In particolare, l'eccezione di inammissibilità del reclamo per difetto di comunicazione alla controparte sarebbe infondata, come anche il richiamo alla decisione dell'Alta Corte di Giustizia sportiva n. 16 del 2012 che atterrebbe all'esame della riserva scritta prevista nei procedimenti *ex art. 29*, comma 5 e 6, C.G.S. che trattano questioni diverse da quelle qui in esame.

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 138/DIV il Giudice Sportivo presso la Lega Pro respingeva il reclamo proposto dalla società A.C. Prato S.p.A., confermando il risultato della gara acquisito sul campo (Prato 1 - Lecce 3). A tal fine osservava il predetto Giudice Sportivo che l'art. 17, comma 4, C.G.S. prevede la facoltà degli organi di giustizia sportiva di valutare l'influenza sul

regolare svolgimento della gara di fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici. Ciò premesso il Giudice Sportivo riteneva che la suddetta norma, di chiaro contenuto residuale, dovesse ritenersi applicabile, «con le dovute e opportune valutazioni, solo in riferimento a situazioni che non trovino specifico rimedio in norme appositamente previste nel medesimo C.G.S.». Pertanto, considerato che l'art. 35, comma 1.2, C.G.S. prevede la possibilità per gli organi di giustizia sportiva di modificare le risultanze degli atti ufficiali a fronte della prova dell'errore di persona commesso dall'arbitro, atteso il carattere di specialità della predetta norma, la fattispecie in esame deve ritenersi sottratta all'applicazione dell'art. 17, comma 4, C.G.S..

Avverso la suddetta decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro propone, come detto, reclamo la A.C. Prato S.p.A..

Premette, anzitutto, la società reclamante, di non voler invocare nel presente procedimento l'accertamento di un fatto (ossia l'errore di persona commesso dall'arbitro) per il tramite dell'esame di filmati video, considerato che « l'errore di persona commesso dall'Arbitro durante la gara Prato/Lecce del 23.3.2014 è già stato accertato in altro e diverso procedimento».

La reclamante, dunque, «contesta la motivazione addotta dal Giudice Sportivo nella delibera impugnata, non solo perché smentisce quanto lo stesso giudice aveva in precedenza affermato in casi analoghi, ma perché contrasta chiaramente con la costante giurisprudenza degli organi di Giustizia Sportiva ed in particolare della Corte di Giustizia Federale». A tal proposito la società reclamante richiama alcuni precedenti giurisprudenziali che confermerebbero che «l'errore di persona commesso dall'arbitro nell'irrogazione di una sanzione disciplinare, sia questa riferita alla mancata espulsione di un calciatore ammonito due volte, oppure all'espulsione di un calciatore diverso rispetto all'autore del fallo, costituisce non solo un fatto per sua natura non valutabile con criteri esclusivamente tecnici ma idoneo ad influire sul regolare svolgimento della gara, integrando così i presupposti previsti dall'art. 17 comma 4 C.G.S. per l'applicazione del rimedio previsto alla lettera c) del citato articolo, ovvero la ripetizione della gara».

In via istruttoria, la società reclamante richiede che la C.G.F. si avvalga dei poteri di accertamento e di indagine attribuiti dall'art. 34, commi 4 e 5, C.G.S. e quindi richieda un «un supplemento di referto sia all'arbitro dell'incontro Prato/Lecce del 23.3.2014 che all'assistente dell'arbitro che si trovava di fronte all'azione dalla quale è scaturito il fallo che ha impedito al calciatore del Lecce di segnare una rete».

Conclude, l'A.C. Prato S.p.A, chiedendo che, in riforma della delibera impugnata, sia dichiarata irregolare la gara Prato-Lecce del 23 marzo 2014, e, di conseguenza, sia ordinata, ai sensi dell'art. 17, comma 4, lett. c), C.G.S., la ripetizione della gara stessa, rimettendo gli atti alla Lega Italiana Calcio Professionistico per quanto di competenza.

Con riferimento al suddetto reclamo proposto dell'A.C. Prato S.p.A., la U.S. Lecce S.p.A. ha depositato una propria memoria difensiva, chiedendo il rigetto del reclamo medesimo, con conseguente conferma del provvedimento del Giudice Sportivo.

Reiterate, anzitutto, le eccezioni preliminari già articolate in sede di giudizio di *prime cure*, ribadisce, la U.S. Lecce, come la fattispecie concreta sia pienamente sussumibile nell'ambito dell'art. 29, comma 4, C.G.S.. Evidenzia, inoltre, come «nei procedimenti afferenti la regolarità della gara gli unici mezzi di prova utilizzabili siano da considerarsi quelli previsti dall'art. 35, 3.1, C.G.S.». Ribadisce, altresì, come la decisione del G.S. pubblicata sul Com. Uff. n. 35/div sia stata resa al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati e non comporta alcun accertamento utilmente spendibile nell'odierno procedimento. Del resto, prosegue la U.S. Lecce S.p.A., anche alla luce della *ratio* di cui al richiamato art. 35 CGS «non appare ammissibile l'utilizzo in via mediata delle risultanze della prova televisiva per accertamento di un fatto diverso dalla non commissione di una infrazione del regolamento di giuoco».

Con riferimento alla concreta fattispecie osserva, peraltro, la U.S. Lecce S.p.A. come non sia revocabile in dubbio che «la A.C. Prato avrebbe dovuto disputare la restante parte della gara in inferiorità numerica e che l'eventuale erronea indicazione del soggetto destinatario del cartellino rosso non abbia avuto una effettiva influenza sulla regolarità di svolgimento della gara».

Alla seduta del 17 aprile 2014 sono comparsi, innanzi a questa Corte l'avv. Fabio Giotti per la reclamante A.C. Prato S.p.A. e l'avv. Saverio Sticchi Damiani per la resistente U.S. Lecce S.p.A..

Dopo i rispettivi interventi, i procuratori delle parti hanno richiamato le proprie già articolate deduzioni ed argomentazioni difensive, insistendo nelle conclusioni già rassegnate in atti.

Esaurita la discussione, chiuso il dibattimento, la Corte, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo sulla base dei seguenti

MOTIVI

Occorre, preliminarmente, esaminare l'eccezione di inammissibilità del reclamo, articolata dalla U.S. Lecce S.p.A., per difetto di comunicazione alla stessa della "dichiarazione" di reclamo da parte della A.C. Prato S.p.A..

L'eccezione è priva di pregio. Infatti, il preannuncio di reclamo è stato, nel caso di specie, correttamente effettuato da parte della A.C. Prato S.p.A. che, come disposto dalla normativa federale, ha poi provveduto a comunicare alla U.S. Lecce S.p.A. i motivi di reclamo. Recita, a tal proposito, l'art. 33, comma 5, C.G.S.: «I reclami e i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall'art. 38. Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all'eventuale controparte». La predetta norma si riferisce solo alla dichiarazione ed ai motivi di reclamo: solo questi atti devono, dunque, essere comunicati alla controparte e non anche, invece, il preannuncio di reclamo.

In altri termini, questo Collegio, aderendo a conforme giurisprudenza della Corte Federale (cfr. Com. Uff. n. 31/C del 21 febbraio 2005), non nutre alcun dubbio sul fatto che l'obbligo di trasmissione alla controinteressata della "dichiarazione" di reclamo, prevista dall'art. 33, comma 5, C.G.S. non riguarda il "preannuncio" di reclamo. Quest'ultimo, infatti, è atto ontologicamente diverso dalla dichiarazione di reclamo (alla quale deve, quindi, essere riferito l'anzidetto obbligo di comunicazione), svolgendo esso la mera funzione di atto prodromico alla vera e propria manifestazione della volontà di proporre reclamo avverso l'esito di una gara, volontà che si concretizza soltanto con l'inoltro del reclamo, la cui comunicazione alla società controinteressata è di per sé sola idonea e sufficiente alla salvaguardia del diritto di difesa della stessa.

Nella fattispecie, dunque, la mancata comunicazione del preannuncio di reclamo non comporta alcuna violazione della normativa federale e non si traduce in alcuna violazione del diritto di difesa. Tanto è vero, con riguardo al caso di specie, che la U.S. Lecce S.p.A. ha ritualmente proposto proprie controdeduzioni, certamente ammissibili nel presente procedimento, anche in considerazione della domanda avanzata dalla reclamante società (ripetizione della gara) e quindi dell'evidente (contro)interesse della stessa U.S. Lecce S.p.A. a prendere parte al procedimento e contraddire nel medesimo.

Ritenuto, dunque, sotto tale profilo, ammissibile il reclamo proposto dalla A.C. Prato S.p.A. questa C.G.F. ritiene che lo stesso non meriti accoglimento e, debba pertanto, essere respinto, con piena e integrale conferma della impugnata decisione del Giudice Sportivo e del risultato acquisito sul campo (Prato 1 – Lecce 3).

In tale prospettiva deve, anzitutto, osservarsi che se è vero che l'art. 17, comma 4, C.G.S., dispone che «quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara», è altrettanto vero che l'art. 29, comma 3, C.G.S., prevede che «i Giudici Sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco».

Nel caso di specie, il fatto dedotto in giudizio non appare (a differenza delle fattispecie già oggetto delle decisioni adottate da questa C.G.F. e richiamate nell'atto di reclamo) suscettibile di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva, riferendosi a fatto che riveste natura disciplinare-agonistica oggetto di specifico provvedimento del direttore di gara e, dunque, sotto tale profilo, insindacabile in questa sede di giustizia sportiva. Il fatto-errore di cui trattasi non può, pertanto, ritenersi "idoneo ad influenzare la regolarità della gara" ai sensi della sopra ricordata disposizione di cui all'art. 17, comma 4, C.G.S..

Deve, poi, in ogni caso, evidenziarsi come non possono essere in alcun modo condivise le argomentazioni spese dalla società reclamante a sostegno della propria richiesta di ripetizione della gara. Deve, a tal proposito, rammentarsi il dettato normativo di cui all'art. 35, comma 1.2, C.G.S.: «gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri

filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione». Come si evince chiaramente da un'analisi sia letterale, sia sistematica della prima citata disposizione, l'uso della prova per immagini è ammesso solo ed esclusivamente ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati. Di conseguenza, l'asserito "accertamento" insito nella decisione del G.S., basato sull'esame dei filmati video, non può essere utilizzato in questa sede, ove si discute del merito gara. La prima decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro, infatti, è stata adottata in forza della c.d. prova televisiva ai sensi dell'art. 35, comma 1.2, C.G.S., e, pertanto, la stessa non può che valere ed avere efficacia ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati.

In definitiva, la chiara formulazione della norma, già da un punto di vista meramente letterale, esclude che la c.d. prova televisiva possa essere utilizzata, seppur in via "mediata", per l'accertamento di un fatto, quale la doppia ammonizione di un calciatore non sanzionata con la dovuta espulsione, oppure l'espulsione di un calciatore in luogo dell'effettivo autore del fallo sanzionato, che, avendo avuto influenza sulla regolarità dello svolgimento della gara, può determinare la ripetizione della stessa.

La non ammissibilità della c.d. prova televisiva per finalità diverse da quelle specificamente indicate dalla norma risulta altrettanto evidente da un punto di vista sistematico. Se, infatti «l'utilizzo delle riprese televisive come mezzo di prova consentisse di attestare l'esistenza di un fatto idoneo ad influenzare la regolarità dello svolgimento di una gara con conseguente possibilità per gli Organi di giustizia sportiva di ordinare la ripetizione della gara, si porrebbe alla conclusione, inaccettabile per la stessa sopravvivenza del sistema, che non solo nei casi quali quello in esame, ma in tutti i casi, anche quelli di cui al comma 1/1.3 - relativi ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema, non visti dall'arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni - potrebbe essere chiesta ed ordinata la ripetizione della gara ove l'Organo di giustizia sportiva, irrogando la sanzione della squalifica, abbia implicitamente accertato che il calciatore sanzionato ha commesso un'infrazione, non vista dall'arbitro, per la quale doveva essere espulso dalla gara» (cfr. CGF, Com. Uff. n. 169/CGF del 12 febbraio 2012).

In altri termini, chiara ed evidente è la *ratio* del disposto normativo di cui all'art. 35 sopra richiamato: l'ordinamento federale ha inteso evitare che fatti teoricamente idonei a dare luogo alla ripetizione di una gara possano essere accertati anche con le riprese televisive nella presumibile consapevolezza che l'allargamento dei mezzi di prova potrebbe determinare un profluvio di richieste in tal senso e, di conseguenza, una molteplicità di ripetizioni di gare, con conseguenti rallentamenti e anomalie dei vari campionati. Orbene, siffatta *ratio* della norma e le esigenze del sistema non mutano di certo qualora si pretenda di utilizzare, ai fini di cui trattasi, un "accertamento" contenuto in una decisione di un organo della giustizia sportiva che, essendo basato sulla prova ammessa dall'art. 35, non può che essere effettuato (e quindi avere efficacia) all'interno del procedimento teso alla eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari ai tesserati e non anche per il merito gara.

Del resto, il presupposto è sempre e comunque quello dell'utilizzo dei filmati video e non può, dunque, di certo ignorarsi, nel presente procedimento ed ai fini dell'esame della domanda (ripetizione della gara) avanzata in questa sede dalla reclamante, che la decisione del Giudice Sportivo, invocata dalla medesima A.C. Prato S.p.A. a sostegno del proprio assunto, è, appunto, basata su quel presupposto, ossia la c.d. prova televisiva che l'ordinamento, invece, ammette solo ai sensi (e, per gli effetti) di cui all'art. 35, comma 2.1, C.G.S.. Accogliendo la tesi della società reclamante si legittimerebbe una inammissibile "dilatazione" dell'uso della c.d. prova televisiva e si svuoterebbe del tutto la predetta norma del suo contenuto, oltre che della *ratio* e della funzione che le sono proprie.

Peraltro, e in conclusione, come già questa Corte ha avuto modo di affermare, «per la eventuale irrogazione della sanzione della ripetizione della gara, fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento della gara di cui è chiesta la ripetizione solo i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi e, dagli atti depositati in giudizio» (CGF, Com. Uff. n. 169/CGF del 12 febbraio 2012). Orbene, sotto tale profilo, non può, nel caso di specie, ritenersi dimostrato che nel corso della gara dedotta in

giudizio si siano verificati fatti oggettivamente accertabili ed idonei ad influenzare la regolarità di svolgimento della stessa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Prato di Prato.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO S.S. CHIETI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2014 INFLITTA AL SIG. GRECO VINCENZO, SEGUITO GARA GAVORRANO/CHIETI DEL 6.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 141/DIV dell'8.4.2014)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Pro (Com. Uff. n. 141/DIV dell'otto aprile 2014) ha sanzionato con l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 30 giugno 2014 il dirigente ed accompagnatore ufficiale della S.r.l. Chieti calcio Greco Vincenzo per comportamento gravemente offensivo verso la terna arbitrale durante la gara Gavorrano/Chieti del 6 aprile 2014. Si asserisce che nessuna intenzione vi è mai stata di insultare l'arbitro, non c'entrava nulla nell'episodio accaduto la terna arbitrale nella gara Gavorrano/Chieti del 6 aprile 2014.

Nel referto arbitrale si dava atto dell'allontanamento del signor Greco Vincenzo della S.r.l. Chieti calcio su segnalazione dell'assistente arbitrale.

L'assistente arbitrale nel suo rapporto dà atto che al 28° del secondo tempo richiamava l'attenzione dell'arbitro per fare allontanare il dirigente accompagnatore ufficiale del Chieti, il signor greco Vincenzo, il quale a seguito di una decisione dell'arbitro entrava in campo dicendogli: "sei un pezzo di merda, siete delle merde". Concludeva che il punito ottemperava alla decisione.

Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la società sportiva Chieti calcio S.r.l., deducendo un errore di accertamento nel fatto.

Era avvenuto che il giocatore del Chieti Di Filippo Nicolas a seguito di uno scontro di gioco restava a terra, il giocatore numero nove Guidone Marco in possesso di palla si fermava sul punto di gettarla fuori.. Da dietro il calciatore Caciagli Matteo numero sette della squadra del Gavorrano se ne impadroniva di corsa e nonostante che il giocatore del Chieti fosse a terra continuava l'azione tanto più incitato dalla panchina della sua squadra si dirigeva verso la porta avversaria tirando e sfiorando il goal. A questo punto l'accompagnatore ufficiale del Chietii calcio, Vincenzo Greco, si rivolse aspramente verso il giocatore Caciagli e verso la panchina del Gavorrano che lo aveva esortato a proseguire l'azione e così accadeva che il Greco avesse a dire forti parole verso il numero sette del Gavorrano e verso la panchina. Quindi nessuna intenzione vi è stata mai di insultare l'arbitro, c'è stato soltanto uno scambio di parole sconvenienti verso il giocatore e tra le panchine!.

Pertanto si chiede l'annullamento della sanzione applicata a Greco Vincenzo; in subordine ridurre al minimo detta sanzione sia perché il comportamento del Greco non è stato rivolto verso la terna arbitrale sia in considerazione del momento e dell'avvenimento per cui stata comminata, consistente in un atto sleale sul campo di gioco di per sé provocatorio.

Il reclamo è solo parzialmente fondato con riferimento all'entità della sanzione.

La dinamica del comportamento dell'incolpato è chiara e incontrovertibile in quanto lo stesso entrava in campo ed investiva l'assistente con una prima invettiva gravemente ingiuriosa per ripeterla poi al plurale intendendo coinvolgere nel giudizio tutta la terna arbitrale.

La condotta è di per sé riprovevole per un dirigente, per di più recidivo, ed ha senz'altro leso il bene giuridico (lealtà, correttezza e probità) sancito nell'articolo uno del codice di giustizia sportiva e ribadito nel codice di comportamento sportivo (art.2).

Per le su esposte considerazioni la Corte di giustizia federale, valutati gli elementi ex articolo 16, primo comma C.G.S., accoglie parzialmente il reclamo e riduce la sanzione dell'inibizione fino al 31 maggio 2014.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Chieti di Chieti, riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Greco Vincenzo fino al 31 maggio 2014.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO S.S. CHIETI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GAETA ANTONIO, SEGUITO GARA GAVORRANO/CHIETI DEL 6.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 141/DIV dell'8.4.2014)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 141/DIV dell'8.4.2014, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Gaeta Antonio.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Gavorrano/Chieti disputato il 6.4.2014, il Gaeta, spintonava con forza un avversario a gioco fermo facendolo cadere a terra.

Avverso tale provvedimento la società S.S. Chieti Calcio ha preannunziato, con richiesta di procedimento d'urgenza, reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 9.4.2014 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 14.4.2014, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S. Chieti di Chieti, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S. PER L'OPERATO DEL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. SPEZZAFERRI GIOVANNI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 44 DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 11920/245 PF12-13 DEL 14.2.2014 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 66/CDN del 2.4.2014)

5. RICORSO SIG. SPEZZAFERRI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 44 DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 11920/245 PF12-13 DEL 14.2.2014 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 66/CDN del 2.4.2014)

Avverso la decisione di cui al Com. Uff. n. 66/CDN del 2.4.2014 della Commissione Disciplinare Nazionale, che irrogava la sanzione dell'ammenda di € 6.000,00 alla S.F. Aversa Normanna, a titolo di responsabilità diretta per l'operato del proprio Presidente, sig. Spezzaferri Giovanni, e della inibizione di mesi 4 al sig. Spezzaferri medesimo nella appena indicata qualità (in relazione all'addebito di violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in riferimento all'art. 44 N.O.I.F. per non avere osservato, nei confronti del calciatore tesserato Improda Antonio, gli obblighi derivanti dalle norme in tema di adempimenti per la tutela medico-sportiva), propongono ricorso, con atti separati ma dall'identico contenuto, sia la S.F. Aversa Normanna che il sig. Spezzaferri.

Essi comunemente lamentano:

- la assenza di responsabilità per quanto occorso, essendo gli incombenti in materia sanitaria demandati alla competenza esclusiva del medico sociale, secondo quanto stabilito dall'art. 44, comma 2°, delle N.O.I.F., il quale attribuisce al "medico sociale responsabile sanitario" la responsabilità della tutela della salute dei professionisti e l'assolvimento degli adempimenti sanitari relativi;

- la non fondatezza, in ogni caso, dell'addebito ascritto, in quanto il mancato adempimento dell'obbligo della visita sanitaria -necessaria per l'ottenimento del certificato di idoneità alla pratica agonistica- era unicamente dipeso dal reiterato rifiuto dell'Improda di sottoporsi alla visita medesima, nonostante i solleciti e le diffide provenienti dalla società (e risultanti dai telegrammi allegati ai ricorsi).

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, attesa la segnalata identità della materia investita.

Ritiene la Corte che le doglianze avanzate siano sprovviste di fondamento e che le impugnazioni debbano essere rigettate, salvo quanto si disporrà in ordine al regime sanzionatorio relativamente alla Società.

Va invero condiviso, anzitutto, il rilievo già posto dalla Commissione di primo grado, secondo cui la attribuzione -ex art. 44, 2° comma, N.O.I.F.- della responsabilità della tutela della salute dei professionisti tesserati dalla Società in capo al medico sociale, non esclude affatto la concorrente responsabilità della Società medesima e di chi legalmente la rappresenta.

Non può anzi sfuggire come proprio alla Società la norma (il medesimo art. 44 cit., con le integrazioni di previsioni di cui all'art. 43 N.O.I.F.) imponga, *in primis*, l'obbligo di provvedere a sottoporre -tra gli altri- i calciatori agli accertamenti sanitari di legge ai fini del riscontro della idoneità all'attività sportiva (accertamenti che avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società stessa e vanno ripetuti ogni anno, prima dell'inizio dell'attività).

D'altra parte, pure deve essere considerato che, comunque, anche a voler prescindere dalla previsione legale di un titolo "originario" di responsabilità della Società (che univocamente configura un obbligo diretto ed autonomo di attivarsi della stessa), il coinvolgimento della S.F. Aversa Normanna -e di chi legalmente la rappresentava- nel fatto occorso, e la correlativa responsabilità, comunque scaturirebbero dalla accertata omissione della doverosa attività di vigilanza sul rispetto, da parte del medico sociale, degli obblighi in tema di salute degli atleti tesserati cui *ex lege* era tenuto.

Sembra corretto osservare che l'ordinamento sportivo, attesa la rilevanza primaria del bene in gioco (quello della salute), venga a delineare un duplice, concorrente, obbligo di avviare gli accertamenti sanitari in questione, gravandone sia la Società (quale prima garante e destinataria) sia il medico sociale; naturalmente permanendo sulla Società la titolarità del dovere di controllo sull'operato di quest'ultimo, con le consequenziali e necessarie iniziative del caso allorchè ne riscontri l'inerzia.

Eguale privo di pregio appare il secondo motivo di censura posto in ricorso.

La normativa, per come si è già visto, prevede espressamente l'obbligo delle Società di "provvedere a sottoporre i calciatori.....agli accertamenti sanitari" (art. 44 N.O.I.F.), sicchè dalla S.F. Aversa Normanna proprio questo era legittimo attendersi che dovesse fare, ossia che eseguisse direttamente dette indagini mediche sul calciatore, e non che si limitasse a richiedere, come in effetti avviene in tutti e tre i telegrammi di sollecito spediti dalla Società all'Improda (e che vengono richiamati nei ricorsi ed ad essi allegati), "la consegna della certificazione medica di idoneità alla attività sportiva".

Un tale contegno della Società ricorrente (che -dunque- del tutto infondatamente dice in ricorso di "rifiuti" del calciatore di sottoporsi a visita medica) integra la piena elusione degli obblighi demandati (alle Società) dalla legge.

A voler trascurare, a definitiva comprova della totale inaccogliabilità della doglianza in esame, che in realtà le tre comunicazioni telegrafiche appena citate risultano inviate dalla Società solo successivamente alla presentazione della denuncia da parte del genitore del calciatore Improda Antonio (per come emerge da un pur rapido controllo cronologico: denuncia del 1-4 ottobre 2012, telegrammi del 5.11.2012, 13.11.2012, 23.11.2012).

Appare peraltro opportuno, per ragioni di equità, ridimensionare la sanzione irrogata alla Società ricorrente, che va ridotta a quella di € 4000,00, confermandosi nel resto le decisioni impugnate.

Per questi motivi la C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 4) e 5):

- accoglie in parte il ricorso relativo all'ammenda inflitta alla Società S.F. Aversa Normanna rideterminandola in € 4.000,00. Dispone restituirsì la tassa reclamo;

- respinge il ricorso del Sig. Spezzaferri Giovanni.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Avv. Gianfranco Iadecola, Dott. Luigi Impeciati, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Franco Granato– Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

6. RICORSO A.C. PRATO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRATO/POGGIBONSI – TORNEO BERRETTI - DEL 29.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 131/TB del 2.4.2014)

L'A.C. Prato S.p.A di Prato, in persona del suo legale rappresentante ha proposto reclamo avverso la sanzione della perdita della gara, con il punteggio di 0-3 a favore della società Poggibonsi, in relazione alla partita giocata tra i due sodalizi, in data 29 marzo 2014 nell'impianto sportivo "Il Neto", indicato quale campo di gioco per le gare interne della medesima società relativamente al campionato nazionale "D. Berretti".

Gli atti depositati fanno rilevare che, prima della disputa della gara in epigrafe, la società U.S. Poggibonsi aveva presentato una richiesta all'arbitro per la verifica delle misure del terreno di gioco. Il Direttore di gara, accedendo alla richiesta, aveva appurato che le dimensioni del campo di gioco erano mt. 100x58, dopodiché le due squadre avevano disputato l'incontro.

Il Giudice Sportivo, in virtù di quanto disposto dall'art. 29 C.G.S., ha giudicato *ex officio* sulla regolarità del campo di gioco, basandosi sulle risultanze del referto arbitrale e, reputandone la non conformità a norma, ha inflitto la punizione di cui all'art. 17 comma 1 dello stesso C.G.S..

Espone ora la reclamante che, sin dall'inizio del campionato che precede, giunto ormai alla sua conclusione, aveva indicato l'impianto "Il Neto", di Settimello-Calenzano (Firenze) quale campo di gioco per le gare interne e che tale indicazione non aveva dato mai luogo ad obiezione da parte della Lega (cui era stato inviato il verbale di omologa) e che aveva ritenuto, evidentemente, idoneo il terreno di gioco e, più in generale, tutto l'impianto.

Riprova ne sarebbe il Com. Uff. n. 22/TB del 15 ottobre 2013.

La mancanza di ogni contestazione, poi, avrebbe consolidato nella società reclamante un vero e proprio affidamento, confidando anche nel fatto che sarebbe stato onere della Lega accertare l'effettiva idoneità dell'impianto.

Ha concluso il suo gravame chiedendo la riforma della decisione del Giudice Sportivo e l'omologazione del risultato effettivo della gara.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna, alla quale non ha partecipato alcun rappresentante della società reclamante.

La Corte esaminato il ricorso proposto dalla società A.C. Prato S.p.A., di Prato, ritiene che lo stesso non possa essere accolto.

La reclamante, infatti, invoca l'affidamento asseritamente concretizzatosi, in buona fede, per effetto del Com. Uff. n. 22/TB con cui la Lega aveva preso atto, su istanza e indicazione della società, che il campo comunale "Il Neto" di Settimello-Calenzano era stato prescelto dalla società A.C. Prato quale terreno di gioco per le proprie gare interne del campionato "D. Berretti", nulla eccependo al riguardo; conseguentemente, obietta che sarebbe stato onere della stessa Lega verificare semmai l'idoneità dell'impianto stesso prima di emettere il comunicato che precede.

Ora, va detto che la lettura degli atti depositati non consente di convenire sul dedotto affidamento, in buona fede, della reclamante per i seguenti motivi.

In primo luogo, sul questionario redatto per l'iscrizione al campionato "Dante Berretti", è stampato a chiare lettere che allo stesso dev'essere allegato il verbale di omologazione rilasciato dai competenti enti federali con l'esplicita indicazione che le dimensioni minime dovevano essere di mt. 100x60.

In disparte questo richiamo, da intendersi peraltro ridondante delle regole generali sicuramente note alla società, tra le "Decisioni Ufficiali della F.I.G.C.", che unitamente alle "Regole di Gioco" costituiscono parametro legale per la corretta disputa dei tornei, si dispone che i

campi di gioco debbono essere “omologati” e stabilisce, per i vari campionati, le misure, le dotazioni, le attrezzature ecc. di ogni terreno di gioco idoneo a disputarvi le gare delle rispettive categorie.

Cosicché si prevede, per i campionati della Lega Pro, che i terreni di gioco debbono avere le dimensioni di mt. 105x68, con deroghe, in caso di comprovate difficoltà dell’impianto, sino ad un minimo di mt. 100x60.

La dimensione di un terreno di mt 100x58 (quale quello in esame) è invece idonea alla disputa, come prevede lo stesso testo, di partite di campionato della Lega Nazionale Dilettanti di 1^ Categoria o inferiore, non certamente della Lega Pro.

Questa circostanza non può essere sfuggita alla reclamante allorché, come previsto, ha allegato al questionario il verbale di omologazione che reca, chiaramente, che l’idoneità del campo “Il Neto” è riferita, correttamente, alle sole gara di “Categoria Prima”.

Sulla base di questa consapevolezza e in disparte il rilievo che la Lega Pro avrebbe potuto certo porre in risalto l’incongruenza – ma questo non rende esente da censura l’irregolarità della società reclamante -, non può sicuramente dirsi che in capo alla società A.C. Prato S.p.A. possa essersi consolidato un qualsivoglia affidamento.

L’affidamento, come noto, si concretizza e si consolida allorché vi sia una situazione di oggettiva differenza tra realtà e apparenza unita, nel soggetto, ad uno stato psicologico che può andare dall’ignoranza incolpevole all’assenza di mala fede. Ma questo non può ritenersi avvenuto nella fattispecie in quanto, anche a voler considerare il Com. Uff. n. 22/TB della Lega come potenzialmente idoneo a indurre in errore la società, non può privarsi di rilievo il fatto che il semplice confronto tra verbale di omologa e scheda di iscrizione al campionato mette in chiaro risalto la discrasia esistente tra dimensioni minime del terreno di gioco previste dalla normativa e quelle, invece, del campo scelto dalla reclamante per disputare le proprie gare interne.

Non può dirsi, pertanto, che il comportamento della società sia stato improntato a ignoranza incolpevole, non superabile con la normale, doverosa diligenza.

Non credibile appare, infatti, la tesi che un accorto dirigente non l’abbia potuta cogliere. E allora il dedotto affidamento – non giuridicamente sostenibile - potrebbe trovare una spiegazione umanamente logica (sperata tolleranza?, comprensiva discrezione? ecc...) ma che rimane confinata nel metagiuridico e, come tale, irrilevante in questa sede.

La difformità tra la misura consentita e quella effettiva del campo di gioco è stata, pertanto, apprezzata dal Giudice Sportivo, che, a fronte della verifica dell’Ufficiale di Gara delle effettive dimensioni del terreno ha dovuto, d’ufficio, procedere alla constatazione che lo stesso non era a norma, con conseguente, negativa influenza sulla regolarità della partita e applicazione della sanzione di cui all’art. 17 comma 1 C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Prato di Prato. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 13maggio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete